



COMUNE DI PERDAXIUS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

PIETRO SORU

***SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE***

Parere n. 19 del 22.07.2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 22 del mese di luglio, il sottoscritto Pietro Soru, Revisore unico del Comune di Perdaxius, nominato per il triennio 2022-2025 con provvedimento di delibera del Consiglio Comunale, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21.07.2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – Assestamento generale – variazione n. 13 e salvaguardia degli equilibri" ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n 267/2000.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.gs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Revisore procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2022. (Parere del Collegio n. 3 del 02/02/2022)

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

Numero Delib.	Tipo	Data Delib.	Oggetto Delibera
23	GIUNTA	16.03.2022	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.L.GS. N. 118/2011
33	GIUNTA	13.04.2022	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO
11	CONSIGLIO	27.04.2022	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA CORRELATI (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).
14	CONSIGLIO	04.05.2022	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. PRELEVAMENTO DAL F.DO DI RISERVA E CONTESTUALE VARIAZIONE N.5 COMPETENZA E CASSA -APPLICAZIONE AVANZO (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

15	DETERMINA	05.05.2022	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA E CASSA EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000
40	GIUNTA	20.05.2022	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA (ART. 175, COMMA 4 D.LGS. 267/2000)
17	DETERMINA	24.05.2022	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AI SENSI ART. 175, C.5 QUATER LETTERA C.)
19	CONSIGLIO	24.06.2022	VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
58	GIUNTA	06.07.2022	BILANCIO 2022/2024 – VARIAZIONE COMPETENZA E CASSA (ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267)
59	GIUNTA	14.07.2022	BILANCIO 2022/2024- COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO ALL'INTERNO DELLA STESSA TIPOLOGIA
25	DETERMINA	22.07.2022	BILANCIO 2022/2024 – VARIAZIONE COMPENSATIVA ENTRATA E SPESA – COMPETENZA E CASSA

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/05/2022, dal quale scaturisce un avanzo di amministrazione comprensivo dell'avanzo Covid pari a euro 4.846,43, e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 3.015.210,23 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.386.708,39
RISCOSSIONI	(+)	216.069,330	2.234.539,30	2.450.608,63
PAGAMENTI	(-)	286.474,04	2.022.002,84	2.308.476,88
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.528.840,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.528.840,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	172.560,79	270.270,60	442.831,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	33.238,21	406.549,38	439.787,59

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		41.449,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		475.224,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)	(=)		3.015.210,23
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021			122.333,35
Fondo per rimborso Ministero			0,00
Futuri adeguamenti contrattuali			0,00
Altri accantonamenti (fondo rischi spese legali)			201,00
	Totale parte accantonata (B)		122.534,35
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			84.641,01
Vincoli derivanti da trasferimenti			533.858,54
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			7.349,05
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			220.071,13
Altri vincoli			9.484,710
	Totale parte vincolata (C)		855.404,44
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		85.069,78
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.952.201,66
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			0,00

L'avanzo di amministrazione pari ad €. 3.015.210,23, che a seguito della scomposizione nelle componenti accantonate e vincolate, origina un risulta così suddiviso: parte accantonata 122.534,35, parte vincolata 855.404,44, parte investimenti 85.069,78, parte disponibile 1.952.201,66. (*Rendiconto 2021 approvato con il parere del Revisore n.6 del 11 aprile 2022*)

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

<p style="text-align: center;">EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE</p>
--

Dalla certificazione COVID 2021, inoltrata al Ministero competente, risulta un avanzo pari ad euro 4.846,43 per far fronte alle spese COVID nel corso dell'esercizio.

Considerate le maggiori spese per la fornitura di energia elettrica e gas, quantificate in euro 21.049,00, le risorse di cui al punto precedente saranno utilizzate per finanziare le maggiori spese ed in particolare:

- euro 4.846,43 con gli avanzi covid 2021;
- euro 16.202,57 con parte delle economie derivanti dalle mancate assunzioni previste dall'inizio d'anno e da altre economie di altri capitoli di spesa.

<p style="text-align: center;">ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE</p>
--

Il Revisore prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs 118/2011;
- f. il fondo di cassa alla data del 20 luglio 2022 ammonta a euro 3.940.540,25, come risulta dalla seguente tabella:

g. DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			3.528.840,14
RISCOSSIONI (+)	187.272,84	1.445.672,93	1.632.945,77
PAGAMENTI (-)	365.471,52	855.774,14	-1.221.245,66
	DIFFERENZA		3.940.540,25
FONDO DI CASSA AL 21.07.2021			3.940.540,25

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Revisore ha preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;

- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere.

I Responsabili non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio in c/o capitale e nella gestione dei residui.

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo (100%).

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate

sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

Come ricordato sopra, nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 22.968,90 che è stato oggetto di adeguamento a seguito della definizione dell'accertamento TARI riducendo l'importo ad euro 19.276,11.

L'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Per quanto riguarda le verifiche interne il Revisore prende atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai responsabili di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

I vari responsabili di Servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- la necessità di apportare delle variazioni sia in parte entrate che in parte spesa;
- la presenza di due debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze e per il riconoscimento dei quali sono già state redatte le relative proposte;

L'Organo di Revisione per quanto riguarda la **gestione dei residui**, evidenzia un generale equilibrio.

L'organo di revisione rileva che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 20.07.2022 ammonta a € 3.940.540,25;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- non risulta utilizzato l'anticipazione di tesoreria;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa;
- relativamente alla situazione di bilancio **gestione competenza, parte corrente**, il Revisore rileva una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario.

Vengono riportate a seguire le relative movimentazioni:

PESE		ENTRATE						
PREVISIONE ASSESTATA		PREVISIONE ASSESTATA						
IMPEGNI		ACCERTAMENTI						
PAGAMENTI		INCASSI						
TITOLO	IMPORTO	TITOLO 1-11-111	TITOLO 1V	TITOLO V - VI -VII	TITOLO IX	AVANZO	F.P.V	TOTALE
I SPESE CORRENTI	2.225.309,31	1.903.285,74			-	280.574,33	41.449,24	2.225.309,31
1.282.258,25		1.369.641,79			-	280.574,33	41.449,24	1.691.665,36
602.745,16		1.064.008,48						1.064.008,48
II SPESE C/CAPITALE	3.674.108,09	166.382,00	1.408.207,86		-	1.624.293,76	475.224,47	3.674.108,09
1.198.938,53		166.382,00	238.614,53			1.624.293,76	475.224,47	2.504.814,76

145.634,80	156.382,00	101.134,37					257.516,37
IV RIMBORSO PRESTITI		-					
V ANTICIPAZIONI 2.582,00			2.582,00				2.582,00
							0.00
VII SPESE SERVIZI C/TERZI 642.000,00				642.000,00			642.000,00
114.440,18				125.094,08			125.094,08
114.440,18				125.094,08			125.094,08
TOTALE 6.543.999,40	2.069.667,74	1.408.207,86	2.582,00	642.000,00	1.904.868,09	516.673,71	6.543.999,40
2.595.636,96	1.536.023,79	238.614,53	-	125.094,08	1.904.868,09	516.673,71	4.321.274,20
862.820,14	1.220.390,48	101.134,37	-	125.094,08			1.446.618,93

GESTIONE RESIDUI

FONDO DI CASSA 01.01.2022				3.528.840,14	
ENTRATE	CONTO CONSUNTIVO 2021	ACCERTAMENTI	Eliminazioni insussistenti	RISCOSSIONI	% R/A
TITOLO	C.C. N. 13 DEL 04.05.2022	20.07.2022		20.07.2022	
I	190.022,13	190.022,13	0,00	42.060,23	22,13
II	70.851,66	70.379,16	472,50	42.860,86	60,89
III	37.450,30	37.439,06	11,24	22.113,00	59,06
IV	144.507,30	144.507,30		80.238,75	55,52
VII	0	0		0	0
IX	0	0		0	0
TOTALE	442.831,39	442.347,65	483,74	187.272,84	42,33
SPESE	CONTO CONSUNTIVO 2020	IMPEGNI	insussistenti	PAGAMENTI	% P/I
TITOLO	C.C. N. 13 DEL 04.05.2022	20.07.2021		20.07.2021	
I	298.077,33	296.028,44	2.048,89	242.054,14	81,76
II	140.731,75	140.731,75	0,00	123.417,38	87,69
III	0	0		0	-
IV	0	0		0	-
V	0	0		0	
VII	978,51	978,51		0	0
TOTALE	439.787,59	437.738,70	2.048,89	365.471,52	83,4

Il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come si evince dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione in analisi.

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

Tutto ciò premesso, il Revisore:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 20.07.2022;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che la variazione di assestamento generale di bilancio è funzionale a garantire il rispetto del saldo di competenza non negativo;
- di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, descritto analiticamente nell'allegato, e di applicare una quota parte di avanzo di amministrazione di euro 4.856,00,

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO E ALTRO	127.675,73	
	CA	122.829,30	
Variazioni in diminuzione	CO E ALTRO		46.658,00
	CA		46.658,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO E ALTRO		147.368,52
	CA		147.368,52
Variazioni in diminuzione	CO E ALTRO	66.350,79	
	CA	62.658,00	
TOTALE A PAREGGIO	COMP.	81.017,73	81.017,73
	CASSA	76.171,30	81.017,73

ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	46.657,47	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		46.657,47
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	46.657,47	46.657,47

ANNUALITA' 2024

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	46.657,47	
Variazioni in diminuzione		
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		46.657,47
Variazioni in diminuzione	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	46.657,47	46.657,47

Per quanto sopra esposto, il Revisore,

esprime

parere favorevole, sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21.07.2022 avente ad oggetto: "Bilancio 2022/2024 Assestamento generale – Variazione n. 13 – Salvaguardia degli equilibri" ai sensi degli art. 172, comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/200.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente parere che viene sottoscritto come in appresso.



Il Revisore

(Pietro Soru)